

Ddl: Semplificazione
**Schema di disegno di legge per la semplificazione e la qualità della
regolazione**

PROGRAMMA
PARTITO DEMOCRATICO
9 aprile 2008

Art. 1
(Principi fondamentali in materia di qualità della regolazione)

1. La trasparenza, l'accessibilità e la qualità del sistema normativo costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. La Repubblica, e le istituzioni che la costituiscono ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, non impongono carichi normativi o oneri burocratici non necessari ai fini della tutela degli interessi generali e della tutela dei diritti e delle libertà delle persone e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità.
2. Per quanto concerne il sistema normativo statale, regionale e locale, sono livelli essenziali delle prestazioni che la Repubblica deve garantire a tutti, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione: a) il contenimento dell'inflazione normativa e dei costi da regolazione imposti a persone, imprese, comunità intermedie; b) la aggregazione, per quanto possibile, della normazione primaria e secondaria in testi unici; c) la semplificazione dei procedimenti e degli oneri burocratici; d) la consultazione dei destinatari delle regole normative, nella fase di predisposizione delle stesse; e) l'analisi preventiva dell'impatto della nuova regolazione.

Art. 2
(Delega per il riordino e la semplificazione della regolazione in vigore)

1. All'art. 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2010"; le parole "a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro" sono soppresse.
2. All'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole "entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2010".
3. Dopo il comma 14 dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto il seguente:
"14-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2008, avvalendosi dei risultati dell'attività istruttoria di cui al comma 12, uno o più decreti legislativi contenenti l'elenco delle leggi e degli atti aventi forza di legge, o delle disposizioni legislative che, ai sensi dei criteri definiti nel comma 13, lettera a e b abbiano esaurito o siano privi di effettivo contenuto normativo, o siano comunque obsolete, o siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita. Tali leggi, atti aventi forza di legge o disposizioni legislative sono o restano abrogati, ad ogni effetto, a far tempo dal 1° gennaio 2009".
4. Dopo il comma 17, dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunti seguenti:

“17-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi, per il generale riordino e semplificazione della legislazione statale residuata dalla applicazione dei commi precedenti, nel rispetto e in attuazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, riaggregandola sistematicamente per settore o per materia in non più di 100 testi unici, e identificando, in apposito elenco, non più di mille altre leggi o atti aventi forza di legge destinate a restare in vigore ancorché non comprese in uno dei predetti testi unici. Tutte le altre disposizioni legislative sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2011.

17-ter. Con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal medesimo art. 20 adotta una raccolta organica delle disposizioni regolamentari regolanti la medesima materia disciplinata da ciascun testo unico e da ciascuna legge speciale, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i predetti criteri. Tutte le altre disposizioni regolamentari sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2011”.

5. A partire dal 1° gennaio 2011, ogni nuova legge o atto avente forza di legge, concernente le materie regolate dai testi unici o dalle leggi speciali di cui all’art. 14, comma 17-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è formulato in forma di novella recante modificazioni, integrazioni o deroghe espresse alle disposizioni dei testi unici o delle leggi speciali. L’approvazione di leggi concernenti materie non previamente regolate da un testo unico o da una legge speciale, sarà accompagnata dalla abrogazione di una legge speciale vigente, anche contestualmente alla riproduzione delle sue disposizioni nel contesto di un testo unico in vigore.

6. A partire dal 1° gennaio 2011, ogni regolamento, concernente le materie regolate dai testi unici o dalle leggi speciali di cui all’art. 14, comma 17-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è formulato in forma di novella recante modificazioni, integrazioni o deroghe espresse alle disposizioni dei regolamenti di cui all’art. 14, comma 17-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246. I disegni di legge governativi e i decreti legislativi contenenti norme che comportano l’innalzamento del livello di fonte normativa dal regolamento alla legge, o a fonti equiparate, devono fornire adeguata motivazione nella relazione illustrativa e tecnico-normativa, nonché nell’Analisi di impatto della regolazione (AIR), indicando in modo puntuale i motivi per cui si intende modificare il riparto tra livello di fonti normative disposto in precedenza dal Parlamento con la legge di delegificazione. In ogni caso, nel corso dell’esame parlamentare degli atti aventi forza di legge, il Governo, se rileva la presenza di norme di rilegificazione, ne propone la soppressione.

7. Anche avvalendosi delle procedure e degli strumenti di cui all’art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’art. 5, comma 2, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, secondo le rispettive competenze, definiscono, alla luce di quanto stabilito dall’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificato dai precedenti commi, per la normativa primaria e secondaria dello Stato, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti la qualità della regolazione e la semplificazione normativa e amministrativa negli ordinamenti regionali e locali.

8. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2010, in attuazione dei principi stabiliti dal precedente comma 1, la legislazione di ciascuna Regione dovrà essere semplificata e raggruppata in non più di 100 testi unici e non più di 100 leggi speciali per ciascuna Regione. Si applica l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

9. Anche avvalendosi delle procedure e degli strumenti di cui all’art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’art. 5, comma 2, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché avvalendosi

dell'attività di informatizzazione della normativa vigente condotta ai sensi dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Governo provvederà a garantire, entro il 31 dicembre 2010, l'accesso gratuito on line a tutte le leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti in vigore, statali, regionali e locali, mediante apposito portale pubblico dotato di un adeguato motore di ricerca, assicurandone il costante aggiornamento in tempo reale con i testi delle nuove leggi e regolamenti in séguito approvati. Le forme organizzative e le modalità di funzionamento del portale sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione)

1. Dopo l'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“Art. 20-quater- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) l'unificazione in capo al medesimo soggetto, per settori e gruppi di attività, delle competenze amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta o altri provvedimenti amministrativi e per le connesse attività di controllo, nonchè per l'unificazione dei punti di contatto dell'amministrazione pubblica con i cittadini e le imprese;

b) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2010, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi, di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche e di istituzione del Registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese, già previsti dalle norme vigenti, anche disponendo la nomina di commissari ad acta nelle amministrazioni inadempienti;

c) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'art. 3 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

d) l'integrale applicazione delle disposizioni del dPR. 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo dPR che prevedono completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

e) l'attuazione entro il 2009 del principio; già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

f) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio di stabilire

con proprio decreto, su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10% dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;

g) la previsione di un indennizzo a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego dell'istanza;

h) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

i) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma precedente sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2010”.

Art. 4

(Responsabilità politica e coordinamento dell'attività di riordino normativo e semplificazione)

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne è direttamente responsabile. Il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è organo di consulenza del Presidente del Consiglio, al quale sono trasferiti, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento già attribuiti al predetto Comitato interministeriale.

2. Al Presidente del Consiglio, o al Ministro per la funzione pubblica da lui eventualmente delegato, spettano altresì tutti i poteri necessari per realizzare gli obiettivi di riordino normativo e semplificazione, di cui agli articoli precedenti, compresi, in caso di inerzia o di inadempienza, i poteri di sostituzione dei ministri o delle altre amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo, anche ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e anche mediante la nomina di commissari ad acta.

3. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dei Ministri può essere coadiuvato da un Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. E' abrogato il comma 9 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 5

(Unità per la semplificazione)

1. L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione presso la Presidenza del Consiglio e l'Ufficio per la semplificazione delle norme e delle procedure del Dipartimento della funzione pubblica sono riunite in un'unica unità, denominata Unità per la semplificazione, collocata presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale e alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio o del Ministro o Commissario straordinario del Governo da lui delegato ai sensi dell'articolo 4.

2. L'Unità per la semplificazione è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, alle leggi di semplificazione e di riordino normativo, alla legge 28 novembre 2005, n. 246, e alla presente legge. Essa è altresì l'interlocutore italiano delle organizzazioni e centri internazionali che si occupano di qualità della regolazione, agendo da raccordo nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche.

3. L'Unità provvede, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

4. L'Unità coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Unità ha poteri di indirizzo, di impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni competenti l'Unità, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

6. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, l'Unità può costituire gruppi di studio, composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore dell'Unità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

7. L'Unità è composta da 30 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto interno e comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche, dei rapporti con le organizzazioni internazionali. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

8. L'Unità può inoltre conferire incarichi di esperto a tempo parziale e avvalersi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, della consulenza di esperti stranieri di elevata competenza ed esperienza, quando non disponga delle professionalità e competenze necessarie. Ai lavori dell'Unità può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

9. L'Unità è assistita da una segreteria tecnica. In prima applicazione, la segreteria tecnica risulta dalla aggregazione della Segreteria Tecnica dell'Unità per la Semplificazione e la Qualità della Regolazione, istituita con DPCM 9 febbraio 2007, e dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. All'ulteriore rafforzamento della sua struttura si provvederà, nei limiti del contingente complessivo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze: a) mediante il reclutamento selettivo, con le procedure di cui all'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di 30 esperti, di età inferiore ai 35 anni, dotati di diploma di specializzazione postuniversitaria, nelle discipline di cui al comma 6; b) con personale di altre amministrazioni posto in posizione di comando o fuori ruolo, con provvedimenti non sottoposti a termini di scadenza; c) con personale assunto a tempo determinato, previa procedura valutativa, nel limite massimo di 15 unità. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tecnica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

10. E' abrogato all'art. 1, comma 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art.6

(Rafforzamento degli uffici di progettazione normativa dei ministeri)

1. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con l'Unità per la semplificazione.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con l'Unità per la semplificazione.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art.7

(Consulta per la semplificazione)

1. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Consulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri

burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro o Commissario del Governo delegato ai sensi dell'articolo 4 d, è composta: a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione; b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata; c) da un rappresentante di ciascun Ministro; d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

5. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

6. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

Art. 8

(Analisi di impatto della regolazione e valutazione dell'impatto della regolamentazione)

1. Dopo l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis – 1. Lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) costituisce parte integrante e necessaria del processo di produzione normativa del Governo e dei singoli ministri.

2. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e dei ministri è sottoposta all'analisi di impatto della regolazione (AIR), salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 7 e i casi di esenzione di cui al comma 10.

3. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace. L'AIR consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

4. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefici e dei costi derivanti dalla misura regolatoria. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

5. I risultati dell'AIR sono inseriti in una scheda allegata allo schema di atto normativo, di cui è parte integrante, redatta a cura dell'amministrazione proponente, e verificata dalla Unità per la semplificazione. La scheda AIR deve sempre contenere, oltre ai risultati della consultazione dei destinatari dell'intervento normativo, anche un'analisi della fattibilità amministrativa delle nuove disposizioni, avuto riguardo alla concreta capacità di attuazione delle stesse da parte delle amministrazioni competenti valutata in relazione alle risorse, organizzazione, infrastrutture informatiche e capacità professionale richieste. La scheda dell'AIR deve infine riportare, nel testo integrale, la relazione di verifica sottoscritta dal coordinatore dell'Unità per la semplificazione.

6. L'attività normativa del Governo è sottoposta alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), consistente nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR;

b) i criteri generali per la consultazione obbligatoria dei destinatari dell'intervento normativo, ivi compresi i criteri per la consultazione a regime in via telematica;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

8. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

9. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR. Il DAGL sottopone i risultati dell'AIR all'Unità per la semplificazione per la verifica della completezza e coerenza delle analisi predisposte dalle amministrazioni di settore.

10. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR, sentita l'Unità per la semplificazione. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR, su conforme parere dell'Unità per la semplificazione.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri può sospendere l'iscrizione di uno schema di atto normativo del Governo all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri nel caso che la scheda AIR allegata al provvedimento sia stata valutata incompleta o inadeguata dall'Unità per la semplificazione.

11. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione

dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

12. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR”.

2. Sono abrogati i commi da 1 a 11 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Art. 9

(Consultazione in via telematica)

1. Le iniziative normative previste dalle leggi annuali di semplificazione, nonché il testo degli schemi di atti normativi del Governo in corso di emanazione di particolare rilevanza possono essere pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su sito telematico.

2. Le amministrazioni, gli enti, le autorità e le parti sociali componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo e le associazioni nazionali per la tutela dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono presentare proposte od osservazioni in merito alle suddette iniziative e agli schemi di atti normativi di cui al comma 1, attraverso l'indirizzo di posta elettronica del sito medesimo.

3. Le proposte e le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1 sono liberamente valutate dalle amministrazioni competenti.

4. Sul sito sono pubblicati anche i pareri degli organi consultati nel corso del procedimento di emanazione degli atti normativi.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

ART. 10

(Convenzioni con università e scuole di formazione nel campo della redazione dei testi normativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare, su proposta dell'Unità per la semplificazione o del DAGL, apposite convenzioni con università pubbliche e private o loro consorzi, con scuole di formazione pubbliche e istituti di alta formazione specializzati nel campo della redazione dei testi normativi, per l'elaborazione di schemi normativi di particolare rilievo e di studi sull'attività normativa, nonché per la realizzazione di corsi e altre attività di formazione per il personale delle amministrazioni pubbliche impiegato nella redazione di testi normativi e nell'analisi dell'impatto della regolazione.

2. Nelle predette convenzioni sono disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

Art. 11

(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa e la qualità della legislazione)

1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme, ivi compresa l'analisi di impatto della regolazione degli emendamenti presentati ai disegni di legge del Governo;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi.

3. E' abrogato l'art. 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 12

(Disposizioni sulla riduzione dei costi della politica e copertura finanziaria)

1. I limiti massimi numerici dei contingenti del personale degli uffici di diretta collaborazione di ministri e sottosegretari sono fissati, per ciascun Ministero e per ciascun Ministro senza portafoglio, nelle misure stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica emanati in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ridotte del 25%, e arrotondate all'unità inferiore.

2. Alle maggiori spese derivanti dalle attuazione delle disposizioni della presente legge, ivi comprese le spese per gli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, per l'accelerazione e il completamento dell'attuazione dei progetti di decertificazione, di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, di rafforzamento delle strutture di cui agli artt. 5, 6, 7, per il finanziamento delle attività formative e delle convenzioni di cui all'art. 10, valutabili in euro 45 milioni annui, si fa fronte mediante quota parte della riduzione di spesa prevista dalla disposizione del comma precedente